

CITTA' DI SAN MAURO TORINESE

Servizi Demografici

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA
--

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA E DEI FUNERALI

1. Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in quanto e in qualunque forma espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge.
2. In difetto, i familiari possono disporre della salma in base all'ordine seguente: coniuge, convivente o unito civilmente, figli, genitori, ulteriori parenti ed affini in ordine di grado, gli eredi istituiti qualora non rientranti nelle precedenti categorie.
3. Nell'ambito del presente regolamento per "convivente" s'intende il convivente anagrafico ai sensi della Legge 76/2016, fatta eccezione per i casi in cui la convivenza sia cessata per decesso di una delle due parti prima del 5.6.2016 (data di entrata in vigore della norma sopra citata).
4. I diritti spettanti al convivente anagrafico in materia di celebrazioni funerarie e modalità di trattamento del corpo sono subordinate all'espletamento degli adempimenti di cui all'articolo 1, commi 40 e seguenti della Legge 76/2016.
5. L'ordine suesposto deve essere rispettato anche per l'epigrafe, l'esumazione o estumulazione, il trasferimento della salma o dei resti o delle ceneri.

TITOLO II INUMAZIONI

ARTICOLO 2

CRITERI DI ASSEGNAZIONE SEPOLTURA IN TERRA

1. Sono sepolture per inumazione quelle in terra. Il tempo ordinario di inumazione stabilito da questo Comune è di anni quindici. Il Comune può adottare il periodo minimo di 10 anni (D.P.R. N. 285/90) o la riduzione fino a 5 anni, previa specifica autorizzazione della Regione Piemonte e accertamento delle condizioni favorevoli del terreno.
2. L'ubicazione e l'utilizzo dei campi di inumazione sono regolati dagli articoli dal 68 al 73 del D.P.R. 285/90.

3. Nei cimiteri devono essere ricevute, quando non venga richiesta altra destinazione, la salma di persona:
- a) nata o residente al momento della nascita o alla data del decesso in San Mauro Torinese;
 - b) morta nel territorio del Comune di San Mauro Torinese;
 - c) nata morta ed i prodotti del concepimento di cui all'articolo 7 del D.P.R. 285/90;
 - d) residente in altro Comune a seguito di ricovero presso istituti di lungo-degenza, case di riposo, ospizi per anziani o invalidi, o di ospitalità presso parente di primo grado o di secondo grado in linea collaterale. In tale fattispecie è ammessa l'inumazione purché il defunto all'atto del decesso fosse regolarmente iscritto nella convivenza o famiglia anagrafica del parente di primo grado o secondo grado in linea collaterale ed abbia avuto la residenza anagrafica nel Comune di San Mauro Torinese per un periodo non inferiore ad anni cinque all'atto del ricovero o dell'ospitalità;
 - e) residente in altro Comune, ma avente il coniuge o il parente di primo grado o di secondo grado in linea collaterale in vita, purché quest'ultimo sia residente in San Mauro Torinese al momento dell'istanza ed abbia maturato almeno cinque anni di residenza continuativa nel Comune;
 - f) residente in altro Comune e avente il coniuge o convivente o il parente di primo grado o di secondo grado in linea collaterale, già inumato o tumulato nel Cimitero cittadino.

Nei casi e) ed f) la tariffa prevista per l'inumazione sarà maggiorata del 50%.

4. Sono altresì ammessi al seppellimento gli arti di persona sottoposta ad interventi chirurgici di amputazione, purché ricorrano i requisiti sopradescritti dalla lettera a) alla lettera f).
5. E' prevista la gratuità del servizio di inumazione nel caso in cui il servizio stesso venga svolto per una salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. In tutti gli altri casi il predetto servizio è a pagamento.
La tariffa e i criteri per la gratuità del predetto servizio sono stabiliti con Deliberazione di Giunta Comunale.
6. Per tutto quanto non contemplato nel presente articolo si rimanda al D.P.R. 285/90 e alla relativa circolare attuativa.

ARTICOLO 3 FOSSE

1. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, in assenza di copri tomba di cui al successivo articolo 4, da un tumulo ricoperto di ghiaia appositamente perimetrato e corredato da una targhetta in materiale resistente agli agenti atmosferici apposta dal Comune.
2. Detta targhetta, di materiale inalterabile, reca l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

ARTICOLO 4 LAPIDI E COPRI TOMBA

1. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dall'Ufficio Servizi Cimiteriali l'installazione di un copri tomba o di una lapide.
2. L'installazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
3. Dalla data del decesso a quella di installazione del copri tomba o lapide definitivi, al fine di salvaguardare il decoro e l'uniformità dei campi di inumazione, viene collocato dal Comune sulla fossa un copri fossa provvisorio, la cui spesa è da ricomprendersi nella tariffa del servizio di inumazione.
4. Nel caso di inumazione di indigenti per i quali il Comune provvede al servizio di inumazione e/o al servizio funebre gratuito, è prevista la creazione di un tumulo coperto di ghiaia con una stele o targa riportante i dati anagrafici e la data di morte del defunto.

ARTICOLO 5 DEPOSIZIONE E COLTIVAZIONI DI FIORI ED ARBUSTI SULLE TOMBE

1. È consentito alle famiglie dei defunti deporre sulle tombe fiori recisi, corone e ghirlande.
È altresì consentito piantare, dinanzi le tombe, gli arbusti e le conifere, purché non superino l'altezza di cm 150 e la larghezza di cm 50, non escano dal perimetro della tomba invadendo le sepolture dei vicini e non arrechino danni alle strutture cimiteriali.

TITOLO III TUMULAZIONI

ARTICOLO 6 DEFINIZIONI

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette ossario e urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune. Il tempo ordinario di tumulazione è di anni quaranta.

2. Per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione si osservano le prescrizioni di cui al Capo XV del D.P.R. 285/90, della circolare n. 24 del 24/06/1993, punto 13, emanata dal Ministero della Sanità e le norme stabilite dal presente regolamento.

ARTICOLO 7 ASSEGNAZIONE LOCULI E NICCHIE CINERARIE

1. All'atto del decesso possono essere tumulate nel cimitero cittadino le salme o le ceneri di persona:
 - a) nata o residente al momento della nascita o alla data del decesso in San Mauro Torinese;
 - b) morta nel territorio del Comune di San Mauro Torinese;
 - c) residente in altro Comune, ma avente il coniuge o l'unito civilmente o il parente di primo grado o di secondo grado in linea collaterale in vita purché quest'ultimo sia residente in San Mauro Torinese al momento dell'istanza ed abbia maturato almeno cinque anni di residenza continuativa nel Comune: detto termine decorre dal momento di presentazione dell'istanza di residenza all'Ufficiale d'Anagrafe. In tal caso la tariffa del loculo o della nicchia cineraria verrà maggiorata del 100%;
 - d) residente in altro Comune a seguito di ricovero presso istituti di lungo-degenza, case di riposo, ospizi per anziani o invalidi, o di ospitalità presso parente di primo grado o di secondo grado in linea collaterale. In tal caso è consentita la tumulazione purché il defunto all'atto del decesso fosse regolarmente iscritto nella convivenza o famiglia anagrafica del parente di primo grado o di secondo grado in linea collaterale ed abbia avuto la residenza anagrafica nel Comune di San Mauro Torinese per un periodo non inferiore ad anni cinque all'atto del ricovero o dell'ospitalità;

- e) residente in San Mauro Torinese o in altro Comune e avente il coniuge, l'unito civilmente, il convivente o il parente di primo grado o di secondo grado in linea collaterale già tumulato in loculo o celletta ossario o nicchia cineraria del Cimitero cittadino, acquistando un loculo o nicchia cineraria non adiacente o due loculi o nicchie cinerarie adiacenti. Ha altresì diritto alla concessione del loculo o della nicchia cineraria il defunto avente il coniuge, l'unito civilmente, il convivente o il parente di primo grado o di secondo grado in linea collaterale già inumato nel Cimitero cittadino.

La tariffa del loculo o della nicchia cineraria sarà maggiorata del 50% nel caso in cui la salma o le ceneri siano provenienti da altro Comune. Nel caso di acquisto di due loculi o nicchie cinerarie adiacenti, per lo spostamento della salma già sepolta nel Cimitero cittadino sarà applicata la tariffa relativa a tale servizio, oltre alle spese dovute. Il loculo resosi disponibile torna in possesso della Città con diritto del concessionario al rimborso pari all'80% del prezzo del loculo corrisposto al momento dell'acquisto rapportato al tempo di utilizzo.

ARTICOLO 8

SALME, RESTI OSSEI E CENERI PROVENIENTI DA ALTRI CIMITERI

1. Le salme, i resti ossei e le ceneri provenienti da altri cimiteri possono essere tumulate nel Cimitero cittadino nei casi in cui riguardino la persona:
 - a) nata o residente al momento della nascita o alla data del decesso in San Mauro Torinese;
 - b) avente il coniuge, l'unito civilmente, il convivente o parente di primo grado o di secondo grado in linea collaterale tumulato o inumato nel Cimitero di San Mauro Torinese;
 - c) avente il coniuge, l'unito civilmente, il convivente o il parente di primo grado o di secondo grado in linea collaterale in vita purché quest'ultimo sia residente in San Mauro Torinese al momento dell'istanza ed abbia maturato almeno cinque anni di residenza continuativa nel Comune.

Nei casi b) e c) la tariffa del loculo o della celletta ossario o della nicchia cineraria verrà maggiorata del 100%.

In tutti i casi di tumulazione nel cimitero cittadino di salme, resti ossei o ceneri provenienti da altri cimiteri, è dovuto il pagamento di un diritto di ingresso il cui importo è stabilito con deliberazione della Giunta Comunale.

ARTICOLO 9

CRITERI DI ASSEGNAZIONE

1. Il Comune assegna i loculi (frontali o di fascia), le cellette ossario e le nicchie cinerarie in base all'ordine cronologico delle richieste e alla disponibilità al momento della tumulazione, applicando la tariffa comunale vigente, determinata in funzione della posizione — ossia della fila e della serie di appartenenza del loculo, della celletta ossario o della nicchia cineraria.

È garantito il principio della libera scelta da parte del richiedente tra i loculi di nuova realizzazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili nel nuovo loculario. Solo una volta completato il loculario di nuova realizzazione, l'assegnazione e la libera scelta potranno estendersi ai loculi di vecchia costruzione, secondo le stesse modalità e tariffe vigenti.

Al momento della richiesta di tumulazione il coniuge, l'unito civilmente, il convivente, il parente di primo grado o il fratello/sorella può richiedere la concessione di altro loculo adiacente per sé medesimo, corrispondendo la tariffa prevista senza maggiorazioni se residente in San Mauro Tor.se o maggiorata del 50 % se residente fuori Comune. In tale fattispecie non si applica il limite di età previsto per la concessione a viventi dal successivo comma 6.

2. In caso di ricongiungimento in due loculi, cellette ossario o nicchie cinerarie adiacenti, l'adiacenza dovrà intendersi nel senso orizzontale o verticale, rispettando la volontà del defunto di avere vicino il proprio familiare.

3. È ammessa la concessione di loculo, celletta ossario o nicchia cineraria raggiungibile dal piano stradale senza l'ausilio di scale, nel caso in cui il coniuge, l'unito civilmente, il convivente o un parente di primo grado o di secondo grado in linea collaterale del defunto esibisca un certificato di invalidità civile avente giudizio diagnostico di:

- cecità assoluta;
- cecità con residuo visivo non superiore a 1/20 con correzione in entrambi gli occhi
- invalidità totale o parziale comunque comportante l'impossibilità di deambulare.

Nel caso in cui nel comparto attivato non esista disponibilità ricettiva, si procederà ad assegnare il loculo, raggiungibile dal piano stradale, del comparto successivo.

Per sepolture raggiungibili dal piano stradale, s'intendono quelle ubicate in prima o seconda fila. L'assegnazione avverrà per singolo comparto partendo dalla prima fila e proseguendo, ad esaurimento della prima, con la seconda. Ad esaurimento della seconda fila si passerà al successivo comparto.

4. La facoltà di cui al comma precedente è ammessa anche in tempi successivi alla prima tumulazione purché sussista il certificato di invalidità civile attestante per i congiunti di cui al comma precedente un'invalidità civile con il giudizio diagnostico sopra riportato.
5. I loculi, le cellette ossario e le nicchie cinerarie rimasti o resisi liberi vengono assegnati alle salme al momento del decesso ovvero in preconcessione a viventi in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, comma 1, lettere a), c), d) ed e) del presente regolamento che abbiano compiuto i 60 anni di età, fatta eccezione per il caso in cui, in presenza di un lotto di loculi resisi disponibili a seguito di operazioni di estumulazione ordinaria, l'Amministrazione ritenga di emettere un bando di pre concessione a persone viventi in possesso dei requisiti sopra indicati. La persona vivente che richieda la concessione di una sepoltura per sé medesimo ai sensi del precedente capoverso può richiedere contestualmente l'assegnazione di una ulteriore sepoltura adiacente o non, ma comunque facente parte della stessa serie, per ricongiungimento familiare con salme o resti ossei o ceneri, già inumate o tumulate nel cimitero cittadino o provenienti da altro cimitero, relative a: coniuge, unito civilmente, convivente o parente di primo grado o di secondo grado in linea collaterale. In quest'ultimo caso la tariffa sarà applicata con le modalità previste dall'articolo 32. Ai loculi, alle cellette ossario e alle nicchie cinerarie delle serie predette si applica la tariffa di concessione stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.
6. Ad esaurimento dei loculi di nuova costruzione si assegneranno, in via permanente, i loculi di precedente costruzione, con scelta della posizione da parte del richiedente.
A tali concessioni saranno applicate le tariffe in vigore per la serie prescelta.
7. In presenza di sufficiente disponibilità di loculi, cellette ossario e nicchie cinerarie di nuova o futura realizzazione, la Giunta Comunale con proprio atto può disporre la vendita a persone viventi che ne facciano richiesta in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, comma 1, lettere a), c), d) ed e) del presente regolamento, che abbiano compiuto i 60 anni di età.
In caso di coniugi o conviventi è sufficiente che i requisiti per l'accesso alla prevendita siano posseduti anche da uno solo dei due.
8. Il concessionario che ha acquisito un loculo in pre vendita, al momento del decesso può occupare detto manufatto sia sotto forma di salma che di ceneri o resti ossei, ove nel corso della vita abbia mutato le proprie volontà. In tal caso, al fine di assicurare la completa occupazione del loculo, è consentito il ricongiungimento familiare all'interno dello stesso con la salma di: coniuge, unito civilmente, convivente o parente di primo grado o di secondo grado in linea collaterale, previa corresponsione della tariffa stabilita dalla Giunta comunale per detta fattispecie. In tal caso il loculo resosi libero in conseguenza del ricongiungimento viene rimborsato in misura pari al 50% del valore corrisposto al momento dell'acquisto.

ARTICOLO 10

TUMULAZIONE SINO A COMPLETA CAPIENZA DEL SEPOLCRO.

1. È consentita la collocazione di più cassette e/o di urne cinerarie, in un unico tumulo, fino alla capienza dello stesso, per consentire il ricongiungimento familiare con il coniuge, l'unito civilmente o il convivente, con i parenti di primo grado o di secondo grado in linea collaterale o con soggetti a cui il defunto era legato da vincoli affettivi, previo consenso scritto espresso, al momento della tumulazione, dai soggetti di cui all'art. 1, comma 2. Il consenso costituisce rinuncia irrevocabile.
2. È consentita fino alla capienza della celletta o della nicchia cineraria la collocazione di più cassette e/o di urne cinerarie per ricongiungimento familiare con il coniuge l'unito civilmente o convivente, con i parenti di primo grado o di secondo grado in linea collaterale o con soggetti a cui il defunto era legato da vincoli affettivi, previo consenso scritto espresso, al momento della tumulazione, dai soggetti di cui all'art. 1, comma 2. Il consenso costituisce rinuncia irrevocabile.
3. È a carico del richiedente, oltre alla spesa per la verifica della capienza, la tariffa, prevista con Deliberazione di Giunta Comunale, relativa all'ingresso di ogni singola cassetta o urna cineraria nello stesso loculo o celletta.

ARTICOLO 11

SCRITTURAZIONI LAPIDI LOCULI E CELLETTE

1. Nella tumulazione di salme, di resti e di ceneri, sulla lapide deve essere apposta, a cura dei familiari o aventi titolo, la scritta in lettere in acciaio inossidabile comprendente:
 - cognome e nome del defunto o dei defunti (due cognomi per il coniuge o vedovo avente diritto);
 - eventuali titoli onorifici o di studio;
 - data di nascita del defunto o dei defunti;
 - data di morte del defunto o dei defunti;
 - vaso portafiori in marmo bianco e cornice porta fotografia;
 - numero del loculo o celletta.
2. Gli aventi titolo di cui all'art. 1, possono apporre la fotografia scelta, in bianco e nero o a colori.

3. Possono essere apposte a cura del concessionario altre decorazioni e/o eventuali dediche purché non contrastino con il senso del decoro.
4. Nell'ipotesi di tumulazione di resti ossei e ceneri è sufficiente l'usuale collocazione di piastra di marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici con l'indicazione obbligatoria del cognome e nome, data di nascita e di morte.
5. Gli arredi e la iscrizione di epigrafi dovranno rispettare tipologie omogenee nell'ambito circostante e in uso nella serie di pertinenza.
In caso di acquisto di due o più loculi o cellette contigue per ricongiungimento familiare è consentita la variazione del posizionamento degli arredi ove questi non rechino ingombro ai sensi del successivo comma 7.
6. Possono essere posati eventuali altri arredi funerari quali simboli religiosi, lampade votive ecc., purché le loro dimensioni e il relativo posizionamento non eccedano le dimensioni stesse della lastra sulla quale inoltre devono essere saldamente ancorate.
7. L'impiego di arredi sulle lastre, non deve costituire causa di ingombro ai loculi vicini, né agli spazi di passaggio antistanti; pertanto l'oggetto degli arredi non deve superare i 20 cm. dalla linea di fronte della lastra.

ARTICOLO 12

TUMULAZIONE IN LOCULI A CONCESSIONE PERPETUA

1. Le concessioni perpetue di loculi e cellette all'interno del cimitero, rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 21/10/1975, n. 803 che ne ha disposto l'abolizione, restano confermate.
2. In un loculo perpetuo possono essere tumulati, oltre al feretro, una o più cassette ossario o urne cinerarie, purché non vi sia sovrapposizione e lo spazio lo consenta.
3. È consentita al concessionario o suoi aventi titolo la riduzione in resti o ceneri della salma tumulata nel loculo a concessione perpetua al fine di collocarvi una nuova salma di sé medesimo o di persona a questi legata da vincoli di parentela, affinità o affettivi.
4. In caso di riutilizzo di un loculo perpetuo per la tumulazione di nuove salme, resti o ceneri, dovrà essere mantenuta l'originaria scritturazione della lapide indicante le generalità del concessionario o primo beneficiario. Dei successivi ingressi si darà atto con targhetta apposta sulla lapide riportante le generalità anagrafiche delle ulteriori salme, resti o ceneri tumulati ed eventuale fotografia. I nuovi ingressi di salme, resti o ceneri diversi da quella del concessionario

originario sono assoggettati al pagamento della specifica tariffa prevista dalla Giunta Comunale.

5. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di concessioni di loculi perpetui a condizione che le salme, i resti o le ceneri presenti abbiano già avuto altra sistemazione a carico dei richiedenti. Il loculo rimasto vuoto rientra nella piena disponibilità del Comune senza che abbia luogo alcuna restituzione di somme pagate.
6. La manutenzione dei loculi perpetui è a carico dei concessionari.
Per manutenzione s'intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario per assicurare la piena funzionalità, il decoro, l'igiene e la sicurezza del sepolcro. Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.
7. I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del loculario sono a carico del Comune che lo ha realizzato.

ARTICOLO 12 bis

TUMULAZIONE DELLE CENERI DI ANIMALI D'AFFEZIONE

1. La tumulazione di animali da affezione può avvenire previa cremazione e in un'urna separata, su richiesta o per volontà del defunto o dei suoi eredi.
2. Per animale d'affezione deve intendersi ogni animale tenuto, o destinato a essere tenuto, dall'uomo per compagnia o per diletto, senza fini produttivi, di lavoro o alimentari, compresi gli animali che possono svolgere attività utili all'uomo (quali il cane per disabili, gli animali da *pet-therapy*, da riabilitazione).
3. La tumulazione dell'urna delle ceneri dell'animale d'affezione potrà avvenire:
 - in loculo del proprietario dell'animale d'affezione o di altro soggetto indicato dal defunto o dai suoi eredi: è consentita la tumulazione complessiva di tre cassettoni di resti/ceneri, in base alle combinazioni stabilite dal regolamento comunale e compatibilmente con lo spazio interno disponibile del manufatto da occupare;
 - in celletta ossario del proprietario dell'animale d'affezione o di altro soggetto indicato dal defunto o dai suoi eredi: è consentita la tumulazione di due sole urne cinerarie complessive, di cui una dell'animale d'affezione;
 - in tomba di famiglia di cui il proprietario dell'animale d'affezione risulti concessionario oppure avente titolo all'ingresso.
4. Non può essere autorizzata la tumulazione dell'urna delle ceneri di un animale da affezione se nel manufatto non è già tumulato il defunto, o non ne è stata

richiesta e fissata la tumulazione.

5. In attesa della tumulazione del proprietario non è ammesso il deposito presso il cimitero dell'urna contenente le ceneri dell'animale.
6. Alla richiesta di tumulazione deve allegarsi il certificato di avvenuta cremazione dell'animale rilasciato da un impianto di cremazione riconosciuto ai sensi del Regolamento CE n. 1069/2009 che riporti i dati dell'animale e del proprietario.
7. L'urna dell'animale deve essere provvista di targa riportante tipo e nome dell'animale, la data di cremazione e l'eventuale numero identificativo del suo *microchip*.
8. Sulla lapide è vietata qualsiasi epigrafe riferita all'animale da affezione: è ammessa unicamente la foto del defunto ritratto insieme al suo animale.
9. La traslazione del defunto proprietario dell'animale d'affezione o comunque del defunto indicato dal proprietario deceduto o dai suoi eredi, con cui è tumulata l'urna contenente le ceneri dell'animale, all'interno o all'esterno del cimitero comunale comporterà anche la traslazione della medesima urna, non potendo la stessa permanere in un manufatto in cui non sia sepolto il suo proprietario.
10. In tutti gli altri casi in cui defunto proprietario dell'animale d'affezione o comunque del defunto indicato dal proprietario deceduto o dai suoi eredi, con cui è tumulata l'urna contenente le ceneri dell'animale, venga traslato e le ceneri dell'animale non possano essere più tumulate (per mancanza di spazio o altro), l'urna contenente le ceneri dell'animale d'affezione, delle quali in nessun caso potrà farsi carico il Comune, dovrà essere ritirata dai parenti del defunto o da chi ha richiesto la traslazione.
11. Non è ammessa la dispersione delle ceneri di animali da affezione nel cimitero, né il conferimento in cinerario comune.
12. La tumulazione, ed eventuale successiva estumulazione di animali da affezione, comporta il pagamento di una tariffa fissata dalla Giunta Comunale.

TITOLO IV

CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI

ARTICOLO 13

AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE DI CADAVERE

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Dirigente del Servizio di Stato Civile o dal funzionario delegato del Comune di San Mauro Torinese, quale Comune di decesso del defunto, sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto.
2. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge non separato con sentenza passata in giudicato, dall'unito civilmente, dal convivente e, in difetto di questi, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
3. La dichiarazione di cui al comma precedente, nei casi particolari, deve essere resa:
 - a) dagli esercenti la potestà per quanto concerne i minori;
 - b) dai tutori per gli interdetti;
 - c) dal parente più prossimo e in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, nel caso in cui la persona titolare del potere di disporre del cadavere sia in condizioni di incapacità c.d. naturale, attestata da idonea certificazione medica.
4. La volontà del coniuge, dell'unito civilmente, del convivente o dei parenti deve risultare da atto sottoscritto con le modalità di cui all'art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000 ed all'articolo 1, commi 40 e seguenti della L. 76/2016.
5. Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
6. La disposizione testamentaria non si applica nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva alla disposizione testamentaria o alla dichiarazione resa ad associazione.

7. L'autorizzazione alla cremazione può essere concessa solo se la richiesta è corredata dalla documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. 285/1990.

ARTICOLO 14

AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE DI PARTI ANATOMICHE RICONOSCIBILI E RESTI MORTALI DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

1. Si definiscono:
 - a) parti anatomiche riconoscibili: gli arti inferiori, superiori, le parti di essi, di persona o di cadavere a cui sono stati amputati;
 - b) resti mortali: i risultati della incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione, pari rispettivamente, a 10 e 20 anni.
2. La persona amputata può chiedere espressamente che la parte anatomica riconoscibile venga cremata. In tal caso la richiesta deve essere inoltrata all'ufficio preposto della azienda sanitaria territoriale, attraverso la struttura sanitaria di cura o ricovero, non oltre le 48 ore dall'amputazione. Sarà cura dell'azienda sanitaria territoriale rilasciare l'autorizzazione alla cremazione.
3. Le ossa ed i resti mortali inconsunti, rinvenuti in occasione di esumazioni dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni dopo un periodo di 20 anni, oltreché essere avviati ad altre pratiche funerarie, possono essere avviati alla cremazione, a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione del Dirigente del Servizio di Stato Civile o del funzionario delegato del Comune di San Mauro Torinese.
4. Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto morte dovuta a reato, prevista ai sensi dell'art. 79, commi 4 e 5 del D.P.R. 285/1990.

ARTICOLO 15

TRASPORTO E CARATTERISTICHE DELLE URNE CINERARIE

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola persona e portare all'esterno apposita targhetta in materiale non deperibile con l'indicazione del nome e cognome del defunto, la data di nascita e di morte.
2. L'urna contenente le ceneri deve essere di materiale solido, non degradabile (metallo, marmo, ecc.) con chiusura ermetica e sigillata in modo tale da evidenziare eventuali

forzature.

3. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri, fermo restando le autorizzazioni richieste.
4. La consegna dell'urna cineraria, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del crematorio, il secondo deve essere trasmesso all'Ufficio dei Servizi Cimiteriali che ha autorizzato la cremazione e il terzo esemplare conservato da chi prende in consegna l'urna.

ARTICOLO 16

CREMAZIONE IN CASI DI INDIGENZA

1. Il Comune di San Mauro Torinese nel caso in cui sia Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, nei casi di accertata indigenza del defunto sostiene, ai sensi della normativa statale vigente e di apposita regolamentazione comunale, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dai relativi adempimenti cimiteriali.
2. Il Comune di San Mauro Torinese procederà alla verifica della situazione d'indigenza nella quale si trovino il defunto e i relativi eredi, a mezzo dell'Ufficio Affari Sociali.

ARTICOLO 17

DIVERSE DESTINAZIONI DELLE CENERI

1. Le urne contenenti le ceneri possono essere:
 - a) tumulate in area cimiteriale come specificato al successivo art. 18;
 - b) inumate a condizione che le urne cinerarie siano realizzate in materiali non deperibili;
 - c) affidate secondo le modalità di cui ai successivi artt. 20, 21 e 22;
 - d) disperse secondo le modalità di cui ai successivi artt. 23, 24 e 25.

ARTICOLO 18

TUMULAZIONE DELL'URNA CINERARIA

1. La tumulazione dell'urna è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire:
 - a) in celletta individuale;
 - b) in sepoltura privata;
 - c) in sepoltura in presenza di feretro e/ o ossa e/o ceneri.
2. La durata della tumulazione è prevista in quaranta anni, esclusa quella in tomba di famiglia per la quale è pari al periodo concessorio residuo.

ARTICOLO 19

INUMAZIONE DELL'URNA CINERARIA

1. L'inumazione è effettuata solo nelle aree cimiteriali appositamente destinate.
2. La durata dell'inumazione è prevista in 10 anni.
3. Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fila e fossa.
4. L'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale non deperibile.
5. Non è consentita l'inumazione dell'urna cineraria in fossa già occupata da una salma, neppure nei casi di ricongiungimento familiare.

ARTICOLO 20

AFFIDAMENTO DELL'URNA CINERARIA

1. L'affidamento dell'urna può avvenire nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante:
 - a) disposizione testamentaria (testamento per atto di notaio o testamento olografo, entrambi da pubblicarsi);
 - b) dichiarazione, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Mauro Torinese, quale Comune di decesso o di residenza del defunto, resa dal coniuge non separato con sentenza passata in giudicato, e in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile, dall'unito civilmente, dal convivente e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.

2. La dichiarazione di volontà di cui al punto b) del comma 1, nei casi particolari, deve essere resa:
 - a) dagli esercenti la potestà per i minori;
 - b) dai tutori per gli interdetti;
 - c) dal parente più prossimo e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, nel caso in cui la persona titolare del potere di disporre del cadavere sia in condizioni di incapacità c.d. naturale, attestata da idonea certificazione medica.
3. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto sottoscritto con le modalità di cui all'art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000 ed all'articolo 1, commi 40 e seguenti della L. 76/2016.
4. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate e il soggetto individuato per l'affidamento.
5. Nel rispetto della volontà del defunto, desumibile da volontà testamentaria certa e chiara, il soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto.
6. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri la volontà del defunto è eseguita:
 - a) dal coniuge, dall'unito civilmente, dal convivente ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
 - b) dagli esercenti la potestà per quanto concerne i minori;
 - c) dai tutori per gli interdetti;
 - d) dal parente più prossimo e in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, nel caso in cui la persona titolare del potere di disporre del cadavere sia in condizioni di incapacità c.d. naturale, attestata da idonea certificazione medica;
 - e) dall'esecutore testamentario.
7. Qualora, in assenza del coniuge, dell'unito civilmente o del convivente concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio.
8. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto

individuato come affidatario. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa al Comune dove le ceneri sono custodite al momento della richiesta.

9. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata richiesta una diversa destinazione delle ceneri ai sensi del presente regolamento, l'urna dovrà essere consegnata al Cimitero comunale per la conservazione. In tal caso il servizio di custodia per il tramite del Comune provvederà a darne notizia al comune di residenza del defunto.

Il Comune, qualora sia richiesta la conservazione dell'urna all'interno del cimitero comunale, provvederà alla tumulazione della stessa in una nicchia cineraria collettiva a ciò specificamente destinata, previo pagamento dei diritti stabiliti con provvedimento della Giunta comunale.

10. Ai sensi della Legge Regionale n. 20/2007 e ss.mm., in caso di decesso, rinuncia o impedimento permanente dell'affidatario originario, ove non vi siano disposizioni contenute in testamento scritto, l'urna cineraria può essere affidata al coniuge, ad un convivente, ad un parente di primo grado o ad un collaterale, previa autorizzazione del Comune competente, che aggiorna il registro di cui all'articolo 2, comma 2 ter. In mancanza di successori disponibili o idonei, le ceneri vengono destinate alla tumulazione in cimitero, salvo diversa volontà espressa dal defunto.

ARTICOLO 21

PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO

1. Ai fini dell'autorizzazione all'affidamento, il soggetto affidatario deve presentare apposita istanza con annessa dichiarazione sostitutiva da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000, con cui dichiarerà sotto la sua responsabilità di:
 - a) conservare l'urna cineraria all'interno dell'abitazione e aree pertinenziali purché sia garantita una destinazione stabile e siano offerte le necessarie garanzie contro ogni profanazione;
 - b) consentire eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - c) avere piena conoscenza che l'urna non può essere affidata, neppure temporaneamente ad altre persone, se non intervenga specifica autorizzazione dell'autorità comunale;
 - d) avere piena conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
 - e) consegnare l'urna al Cimitero Comunale per la conservazione nel caso in cui vengano a cessare le condizioni per l'affidamento;
 - f) comunicare all'Amministrazione Comunale di San Mauro Torinese nonché al Comune di nuova destinazione il trasferimento dell'urna entro il termine di 30

- giorni;
- g) essere disponibile alla consegna dell'urna cineraria all'Autorità giudiziaria o di Pubblica Sicurezza se richiesta da questi in base a provvedimento giudiziario.
2. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previo rilascio di un'autorizzazione del Dirigente del Servizio di Stato Civile o del funzionario delegato del Comune di San Mauro Torinese, quale Comune di decesso o di residenza del defunto, dalla quale deve risultare la volontà del defunto che la propria urna sia data in affidamento, l'affidatario e il luogo ove avverrà la conservazione delle ceneri. Tale autorizzazione, che costituisce documento di accompagnamento delle ceneri, è consegnata al soggetto affidatario. Una copia è conservata agli atti presso il Comune.

ARTICOLO 22

LUOGO DI CONSERVAZIONE DELL'URNA CINERARIA

1. Il luogo di conservazione dell'urna cineraria deve essere realizzato all'interno dell'abitazione e delle aree pertinenziali e deve garantire la destinazione stabile, nonché le misure necessarie contro ogni profanazione.
Può consistere in una nicchia in cemento armato o in muratura o ancora in una teca o similare di materiale idoneo (legno o metallo) con eventuale vista in vetro infrangibile, purché questa sia ancorata al muro o al pavimento.
2. L'Amministrazione Comunale, può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare. Nel caso in cui si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite, sempreché il fatto non costituisca reato, l'Amministrazione Comunale, previa diffida formale all'affidatario, contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero.

ARTICOLO 23

DISPERSIONE DELLE CENERI

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dal Dirigente del Servizio di Stato Civile o dal funzionario delegato del Comune di San Mauro Torinese, quale comune di decesso o di residenza del defunto, sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto.
2. La dispersione delle ceneri può avvenire nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante:

- a) disposizione testamentaria (testamento per atto di notaio o testamento olografo entrambi da pubblicarsi);
 - b) dichiarazione, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Mauro Torinese, quale comune di decesso o di residenza del defunto, resa dal coniuge non separato con sentenza passata in giudicato, dall'unito civilmente, dal convivente e in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.
3. La dichiarazione di volontà, di cui al punto b) del comma 2, oltreché dai soggetti indicati dal comma stesso, deve essere resa nei casi particolari dai seguenti soggetti:
- a) dagli esercenti la potestà per quanto concerne i minori;
 - b) dai tutori per gli interdetti;
 - c) dal parente più prossimo e in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, nel caso in cui la persona titolare del potere di disporre del cadavere sia in condizioni di incapacità c.d. naturale, attestata da idonea certificazione medica.
4. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto sottoscritto con le modalità di cui all'art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000 ed all'articolo 1, commi 40 e seguenti della L. 76/2016.
5. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano disperse dal soggetto individuato per la dispersione.
6. Nel rispetto della volontà del defunto, la persona incaricata della dispersione delle ceneri può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto.
7. Qualora il defunto non abbia individuato la persona incaricata della dispersione delle proprie ceneri, la volontà del defunto è eseguita:
- a) dal coniuge, dall'unito civilmente, dal convivente ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
 - b) dagli esercenti la potestà per i minori;
 - c) dai tutori per gli interdetti;
 - d) dal parente più prossimo e in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, nel caso in cui la persona titolare del potere di disporre del cadavere sia in condizioni di incapacità c.d. naturale, attestata da idonea certificazione medica;
 - e) dall'esecutore testamentario;

- f) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
 - g) in assenza dei soggetti di cui sopra da personale autorizzato dal Comune.
8. Qualora, in assenza del coniuge, dell'unito civilmente o del convivente concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto individuare quale di loro si assume la responsabilità di disperdere le ceneri.
9. Nel caso in cui il soggetto incaricato della dispersione sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, questi deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.
10. Resta valida la possibilità per il soggetto individuato come persona incaricata a disperdere le ceneri di rinunciare all'incarico attribuitogli. La rinuncia alla dispersione deve risultare da dichiarazione resa al Comune presso cui sono collocate le ceneri al momento della richiesta.
11. In caso di rinuncia all'incarico di dispersione e qualora le volontà del defunto fossero quelle di essere disperso, l'urna dovrà essere consegnata al Cimitero Comunale per la successiva dispersione in natura o nel cinerario comune secondo la volontà espressa dal defunto. Qualora il defunto non abbia indicato il luogo ove effettuare la dispersione, le ceneri saranno disperse nel cinerario comune. In tal caso il servizio di custodia per il tramite del Comune provvederà a darne notizia al Comune di residenza del defunto.

ARTICOLO 24

LUOGHI DI DISPERSIONE DELLE CENERI

1. La dispersione delle ceneri in natura è consentita:
- a) nel cinerario comune, esistente all'interno del Cimitero comunale, ai sensi dell'art. 80, comma 6 del D.P.R. 285/1990;
 - b) nell'area a ciò destinata posta all'interno del Cimitero comunale, denominata "Giardino del Ricordo";
 - c) in aree private, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari senza dar luogo ad alcun compenso o altra utilità in relazione al consenso alla dispersione.
2. La dispersione nel cinerario comune e nel Giardino del Ricordo è consentita per le ceneri dei defunti titolari del diritto di ingresso nel Cimitero cittadino ai sensi degli articoli 7 e 8 del presente Regolamento.
3. In deroga a quanto disposto al punto precedente, è consentita con disposizione del Sindaco, la dispersione nel cinerario comune o nel Giardino del Ricordo delle ceneri di personaggi insigni o che hanno acquistato particolari benemeritenze nella Città, seppur privi del diritto di ingresso nel Cimitero ai sensi degli artt. 7 e 8 del presente

Regolamento.

4. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
5. È altresì vietata, al di fuori del cinerario comune, la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.
6. La dispersione in natura è consentita fuori dal territorio comunale:
 - a) in altri luoghi della Regione Piemonte nel rispetto di quanto disposto dalla Legge Regione Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20 e dalla Legge Regione Piemonte 3 agosto 2011, n. 15.
 - b) in altri luoghi del territorio nazionale nel rispetto delle legislazioni regionali in vigore nel luogo e, in assenza, della Legge 30 marzo 2001, n. 130.
7. In tal caso i soggetti incaricati alla dispersione sono tenuti a comunicare, con preavviso di dieci giorni, al Comune di destinazione delle ceneri e per conoscenza al Comune di San Mauro Torinese, le modalità di dispersione delle ceneri.
Qualora entro il predetto termine non pervenga un provvedimento di diniego la dispersione s'intende autorizzata.
8. Qualora il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicare alcun luogo ove disperderle, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dai soggetti individuati dall'art. 23, comma 7, del presente Regolamento, nell'ordine di priorità ivi indicato.
In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune.
9. La dispersione all'interno del Cimitero cittadino avviene mediante versamento dell'intero contenuto dell'urna cineraria in cinerario comune o nell'apposita area "Giardino del Ricordo". In tale ultimo caso le ceneri saranno interrate in prossimità del roseto.
10. Nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.
11. La dispersione in acqua deve avvenire mediante svuotamento in acqua dell'urna contenente le ceneri, nei tratti liberi da manufatti e da natanti.
12. È vietata la dispersione in aria (al vento).
13. La dispersione delle ceneri è assoggettata al pagamento delle tariffe stabilite con provvedimento della Giunta Comunale le quali dovranno tenere conto del costo sostenuto dal Comune per l'apposizione della targhetta commemorativa di cui al successivo articolo 26.

ARTICOLO 25

PROCEDURA PER LA DISPERSIONE

1. Ai fini dell'autorizzazione, il soggetto incaricato della dispersione deve presentare apposita istanza indicante i propri dati anagrafici e la propria residenza con annessa dichiarazione sostitutiva da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000, con cui dichiara sotto la sua responsabilità:
 - a) il luogo, tra quelli consentiti dalle vigenti disposizioni, ove le ceneri saranno disperse;
 - b) il termine entro cui verrà eseguita la dispersione delle ceneri;
 - c) il luogo dove l'urna cineraria vuota verrà conservata o le modalità di smaltimento della stessa nel caso in cui non sia consegnata al cimitero che in tal caso provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente;
 - d) di essere disponibile alla consegna dell'urna cineraria all'Autorità giudiziaria o di Pubblica Sicurezza se richiesta da questi in base a provvedimento giudiziario;
 - e) di avere piena conoscenza che in caso di autorizzazione alla dispersione non può essere variata la destinazione finale delle ceneri.
2. In caso di dispersione fuori da territorio comunale occorre allegare all'istanza:
 - a) l'autorizzazione dell'Ente e/o proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri;
 - b) nel caso di dispersione in area privata, al di fuori dei centri abitati, consenso scritto dei proprietari con annessa dichiarazione di non dar luogo ad alcuna attività comportante compenso o altra utilità in relazione alla dispersione.
3. L'atto di autorizzazione, che dovrà indicare la volontà del defunto di essere disperso, la persona incaricata di eseguire la dispersione e il luogo ove avverrà la dispersione delle ceneri, costituisce documento di accompagnamento delle ceneri ed è consegnata al soggetto incaricato della dispersione. Una copia di detta autorizzazione è conservata agli atti presso il Comune.

ARTICOLO 26

SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, sia nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario sia nel caso di dispersione delle ceneri all'interno del cimitero per volontà del defunto, sarà apposta una targa che riporta i dati anagrafici del defunto sulla struttura realizzata nell'area antistante "Il Giardino del Ricordo".
2. Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri, purché si svolgano in forma privata e rispettosa del decoro e compostezza del caso.

ARTICOLO 27

REGISTRI PER L'AFFIDAMENTO E LA DISPERSIONE

1. L'affidamento dell'urna cineraria e la dispersione delle ceneri avvenute in territorio comunale devono essere registrati a cura dell'Ufficio dei Servizi Cimiteriali.
2. Nei registri devono risultare:
 - a) i dati anagrafici e di residenza dell'affidatario o della persona incaricata della dispersione;
 - b) i dati identificativi del defunto;
 - c) il luogo di conservazione dell'urna cineraria in caso di affidamento e l'indirizzo del nuovo luogo di conservazione nel caso intervenissero eventuali variazioni nel luogo di conservazione;
 - d) i recessi dall'affidamento;
 - e) le date di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e le risultanze riscontrate;
 - f) il luogo, anche sommariamente individuato nel caso di dispersione in natura, ove è avvenuta la dispersione delle ceneri;
 - g) il luogo di conservazione dell'urna cineraria vuota o le eventuali modalità di smaltimento nel caso in cui non sia consegnata al cimitero.

ARTICOLO 28

INFORMAZIONE AI CITTADINI

1. Il Comune di San Mauro Torinese favorisce e promuove l'informazione ai cittadini residenti sul proprio territorio sulle diverse pratiche funerarie, anche riguardo agli aspetti economici, tramite gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate.
2. Le informazioni sono divulgate mediante il sito del Comune di San Mauro Torinese all'indirizzo www.comune.sanmaurotorinese.to.it.

ARTICOLO 29
CENERI GIÀ TUMULATE

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle ceneri non ancora tumulate.
Ai sensi del parere del Consiglio di Stato n. 855 del 5.8.2025, per le ceneri già tumulate, i familiari possono scegliere una nuova destinazione a seguito di cremazione intervenuta dopo esumazione o estumulazione, anche qualora il defunto non abbia espresso in precedenza alcuna volontà in merito.
È esclusa, in ogni caso, la possibilità per i familiari di optare per la dispersione delle ceneri, poiché tale facoltà è riservata esclusivamente all'esplicita volontà del defunto, ai sensi della normativa vigente.
È parimenti esclusa per i familiari la possibilità di destinare le ceneri a una sepoltura diversa qualora il defunto abbia già effettuato una propria autonoma scelta in vita.

TITOLO V
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 30
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un quindicennio dalla inumazione e possono aver luogo in tutti i mesi dell'anno.
2. Le estumulazioni ordinarie si eseguono soltanto allo scadere della concessione.
3. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie si eseguono secondo le modalità prescritte dal Capo XVII e dall'art. 90, comma 3 del D.P.R 285/90.
4. L'Amministrazione non è tenuta a dare singoli avvisi alle famiglie per la scadenza della sepoltura.
Almeno due mesi prima dell'avvio delle relative operazioni si provvederà:
 - a collocare appositi avvisi sui campi di inumazione o sui loculi interessati;
 - ad affiggere all'ingresso del cimitero e presso il Palazzo municipale l'elenco delle sepolture e dei loculi per i quali, essendo scaduto il termine di concessione, si procederà ad esumazione/estumulazione ordinaria.
 - a pubblicare apposito avviso sul sito internet e sui principali canali social del Comune al fine di assicurare la massima conoscenza delle operazioni di prossima esecuzione

5. Le ossa che si rinvenivano in occasione delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o eventualmente in loculi, così come previsto dall'art. 10 del presente regolamento.

6. Le salme inumate che risultino indecomposte all'atto dell'esumazione, possono essere:

- a) reinumate per anni cinque. Qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione delle salme, detto periodo si riduce a due anni;
- b) avviate, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

7. Le salme tumulate non mineralizzate potranno essere:

- a) inumate per anni cinque nel campo indecomposti, dopo aver creato le condizioni per facilitare la ripresa dei fenomeni di scheletrizzazione. Qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione delle salme, detto periodo si riduce a due anni.
- b) avviate, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

8. Il Comune favorisce la cremazione dei resti indecomposti attraverso una politica tariffaria che equipari il costo della cremazione a quello della re-inumazione dei resti mortali.

9. Ove, a seguito di esumazione o estumulazione i resti indecomposti non vengano reclamati da nessun familiare si procederà:

- a) ad avviare a cremazione i resti indecomposti conservando le ceneri in singole urne per anni uno in loculo di deposito appositamente destinato, rinnovando le comunicazioni al pubblico finalizzate alla ricerca dei familiari. Decorso detto periodo, le ceneri saranno conferite nel cinerario comune all'interno del cimitero.
- b) a raccogliere le ossa delle salme mineralizzate conservandole in singole cassette per anni uno in loculo di deposito appositamente destinato, rinnovando le comunicazioni al pubblico finalizzate alla ricerca dei familiari. Decorso detto periodo, i resti saranno conferiti nell'ossario comune all'interno del cimitero.

10. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono soggette all'applicazione di apposite tariffe e spese stabilite con Deliberazione della Giunta Comunale.

ARTICOLO 31

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE: TRASLAZIONI

1. Salvo gli interventi richiesti dall'Autorità Giudiziaria, sono considerate straordinarie le esumazioni effettuate prima del periodo stabilito per le sepolture in terra (quindici anni) e le estumulazioni effettuate prima della scadenza del periodo di concessione (quaranta anni).
2. A richiesta di chi ha facoltà di disporre della salma, secondo quanto stabilito dall'art. 1 del presente Regolamento, l'esumazione o estumulazione straordinaria può essere effettuata esclusivamente nei seguenti casi:
 - per trasferimento di salma fuori Comune;
 - per cremazione;
 - per trasferimento da sepoltura privata in loculo o nicchia cineraria;
 - per trasferimento da loculo o nicchia cineraria in una sepoltura privata;
 - per trasferimento di salma, resti o ceneri in loculo, celletta ossario o nicchia cineraria, raggiungibile dal piano stradale, senza l'ausilio di scale, ai sensi dell'art. 9, comma 4;
 - per ricongiungimento familiare con salme o resti ossei o ceneri, già tumulate, in loculo o celletta o nicchia cineraria, adiacenti e non;
 - per ricongiungimento familiare in caso di concessione di sepolture a persone viventi ai sensi dell'articolo 9, comma 6.

Le tariffe dei loculi o delle nicchie cinerarie verranno maggiorate del 50%, oltre alle spese dovute, nel caso in cui le salme o ceneri siano già tumulate nel Cimitero di San Mauro Torinese; la maggiorazione sarà del 100% nel caso in cui la salma o le ceneri siano provenienti da altro Cimitero, come stabilito dall'art. 8, comma 1, ultimo paragrafo.

La durata della concessione relativa al loculo di nuova assegnazione sarà pari alla durata massima prevista per le concessioni dal vigente Regolamento.

Il tumulo resosi disponibile torna in possesso della Città senza possibilità di alcun rimborso, fatta eccezione per i casi indicati nel successivo articolo 32.

3. Le esumazioni o le estumulazioni di cui ai precedenti commi sono soggette all'applicazione di apposite tariffe e spese stabilite con Deliberazione della Giunta Comunale, a carico dei richiedenti.

ARTICOLO 32
RETROCESSIONI E CAMBI

1. È previsto il rimborso, pari al 50% del prezzo della sepoltura corrisposto al momento dell'acquisto, nei seguenti casi:
 - a) in caso di retrocessione (restituzione) di sepoltura concessa in vita e mai utilizzata, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3;
 - b) in caso di trasferimento della salma o dei resti fuori dal cimitero cittadino. in tal caso il rimborso è rapportato al periodo di mancato utilizzo;
 - c) in caso di concessione di nuova sepoltura ai sensi del comma 4 dell'art. 9, in presenza di congiunti affetti da disabilità motoria permanente;
 - d) in caso di trasferimento da loculo o nicchia cineraria in una sepoltura privata.
2. È previsto il rimborso, pari al 80% del prezzo della sepoltura corrisposto al momento dell'acquisto, nel seguente caso:
 - a) ricongiungimento familiare in caso di concessione di sepolture a persone viventi ai sensi dell'articolo 9, comma 6) nel quale la sepoltura resasi disponibile torna in possesso della Città.
3. Il rimborso avverrà con determinazione dirigenziale su istanza del richiedente.
4. In caso di retrocessione di sepoltura concessa in vita e mai utilizzata e contestuale richiesta di concessione di nuova sepoltura a favore del medesimo concessionario, quest'ultimo sarà tenuto a corrispondere al Comune la differenza tra il prezzo corrisposto per la sepoltura retrocessa ed il prezzo della nuova. Nel caso venga richiesta la concessione di una sepoltura avente prezzo inferiore a quello originariamente corrisposto, nulla sarà dovuto dal Comune al concessionario a titolo di conguaglio. Nella fattispecie descritta al presente comma la decorrenza e la durata della concessione rimangono quelle originarie.

T I T O L O V I

SEPOLTURE PRIVATE

ARTICOLO 33

USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 93 del D.P.R. 285/90 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, unito civilmente o convivente, dagli ascendenti e discendenti in linea retta senza limiti di grado, dai parenti in linea collaterale in 2° grado, dagli affini in linea retta in 1° grado.
4. Per il coniuge, l'unito civilmente o convivente, gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
Per i collaterali, gli affini e nelle ipotesi di "convivenza" con il concessionario prevista dal secondo comma dell'articolo 93 del D.P.R. 285/90, la sepoltura deve essere autorizzata dal titolare della concessione o dai suoi eredi con un'apposita dichiarazione secondo le modalità stabilite dal seguente comma, da presentare all'ufficio che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
5. L'eventuale condizione di particolare benemeritenza va comprovata con apposita dichiarazione resa e sottoscritta davanti a Notaio o Pubblico Ufficiale autorizzato.
6. Le concessioni sono a tempo determinato e di durata non superiore ai 99 anni, salvo rinnovo e secondo quanto disposto dall'art. 92 del D.P.R. 285/90 che si richiama integralmente.
7. Per quanto concerne i singoli progetti di costruzione e le caratteristiche di realizzazione si rimanda al Regolamento Comunale per la Concessione di Aree per Sepolture Private.

TITOLO VII

POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI

ARTICOLO 34

ORARIO DEL CIMITERO

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo orari esposti all'ingresso principale.
2. Il Sindaco disciplina gli orari di apertura prevedendo nelle festività principali un adeguato riposo per gli operatori cimiteriali.
3. Il Comune, in funzione dell'organizzazione della vigilanza ed al fine di garantire una efficace sicurezza dei visitatori, disciplina l'accesso.

ARTICOLO 35

CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

1. All'interno del cimitero è consentita la circolazione dei veicoli privati posti a servizio di persone aventi una invalidità certificata con il giudizio diagnostico riportato all'articolo 9, comma 4 del presente regolamento, previa verifica dei requisiti ed a seguito di rilascio di specifica autorizzazione da parte dei Servizi Demografici del Comune.
2. Le persone portatrici di handicap che conducono motocarrozze possono accedere direttamente e senza specifica autorizzazione all'interno del cimitero negli orari di apertura al pubblico della struttura.

ARTICOLO 36

DIVIETI SPECIALI

1. Nel cimitero è vietato:
 - a) introdurre ed apporre sulle sepolture oggetti in contrasto con il carattere del luogo;
 - b) tenere contegno non confacente al carattere del luogo;
 - c) asportare o rimuovere dalle tombe altrui qualunque oggetto di pertinenza ad esse;
 - d) buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi cesti, appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti, accumulare neve sui copri fossa;
 - e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
 - f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi;
 - g) sedere sui copri fossa o sui monumenti;

- h) scrivere sulle lapidi o sui muri;
- i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in specie fare loro offerta di servizi;
- j) eseguire lavori sulle tombe dei privati, senza autorizzazione e senza preventiva richiesta dei concessionari;
- k) fare questue.

È consentito l'ingresso con animali domestici e d'affezione. In caso di ingresso con i cani, è obbligatorio l'utilizzo di guinzaglio e museruola, oltreché provvedere alla raccolta delle eventuali deiezioni.

ARTICOLO 37

ACCESSO DELLE IMPRESE NEI CIMITERI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI RIGUARDANTI LE TOMBE

1. Per la collocazione di lapidi o copri tomba, per l'apposizione di epigrafi, per l'esecuzione di opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba, le imprese, appositamente autorizzate per l'esecuzione dei lavori secondo le normative vigenti, dovranno munirsi di apposito nulla osta per l'ingresso dei veicoli all'interno del cimitero rilasciato dai Servizi Cimiteriali del comune.
Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegata autocertificazione riguardante l'iscrizione dell'impresa alla C.C.I.A.A.
2. Alle imprese stesse non è consentito seguire lavori nei giorni festivi e nei giorni di chiusura del cimitero, salvo particolari esigenze tecniche; nel qual caso i lavori potranno essere autorizzati dal Comune.
3. Alle imprese non è consentito l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori, ascensori ecc.) ed arredi di proprietà del Comune, destinati ad essere utilizzati esclusivamente dai visitatori.
4. È fatto divieto alle imprese medesime autorizzate ad eseguire lavori per conto di privati, di svolgere attività di accaparramento di lavori o di servizi o comunque di agire in modo scorretto.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 38 SANZIONI

1. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorable trascuratezza o non siano contenuti nelle altezze e dimensioni previste dall'art. 5 del presente Regolamento, il Comune provvederà, a spese dei concessionari, alla loro rimozione o ridimensionamento, previa diffida inviata agli stessi a ripristinare le condizioni di buona manutenzione o decoro.
2. Analogamente allorché le lapidi o i copri tomba siano tenuti indecorosamente e carenti di opere di manutenzione il Comune ripristinerà d'ufficio le condizioni di origine, a spese dei concessionari, previa diffida inviata agli stessi a ripristinare le condizioni di buona manutenzione o decoro.
3. La violazione delle disposizioni del presente regolamento, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

ARTICOLO 39 EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento sarà esecutivo alla data di esecutività della deliberazione che lo approva.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del D.P.R. 285/90 e le altre norme in vigore in tema di polizia mortuaria.